



## *Tribunale di Ragusa*

### *Procura della repubblica presso il Tribunale di Ragusa*

#### **Nota congiunta sulla gestione telematica degli atti dei procedimenti civili, della volontaria giurisdizione, delle procedure fallimentari**

Il Presidente del Tribunale di Ragusa ed il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa;

Ritenuto che l'accordo sottoscritto il 31 maggio 2018, nel disciplinare le modalità operative di comunicazione degli atti civili e della volontaria giurisdizione al Pubblico Ministero, ha previsto che: 1) ai fini dell'intervento obbligatorio del P.M. nei procedimenti civili e negli atti di competenza del giudice tutelare, la comunicazione degli atti al P.M. stesso, ai sensi degli artt. 71, 713, 723, 738 e 740 c.p.c., avvenga mediante biglietto di cancelleria trasmesso a pezzo posta elettronica certificata; 2) le attestazioni di accettazione e consegna del messaggio PEC, come registrati dai sistemi telematici, valgano anche ai fini della decorrenza dei termini previsti dalla legge e dal codice di procedura, nonché ai fini dell'impugnativa e del reclamo avverso i provvedimenti resi dal giudice; 3) rimanga salva la facoltà del giudice - nel caso in cui ritenesse di voler acquisire agli atti processuali ed in calce al proprio provvedimento, il parere o il visto del P.M. - di formulare specifica richiesta e provvedere in tali casi per l'invio del fascicolo processuale al Pubblico Ministero; 4) l'intervento obbligatorio del P.M. nelle cause civili - a seguito delle comunicazioni come sopra indicate - avvenga con le stesse modalità, vevoli anche per la formulazione delle conclusioni nella fase decisoria; 5) per quanto riguarda gli atti di competenza del giudice tutelare, fermo restando quanto precisato in ordine all'intervento obbligatorio, possa essere data comunicazione al Pubblico Ministero, sempre mediante biglietto di cancelleria trasmesso a mezzo PEC, degli atti inerenti ai procedimenti camerale di cui agli artt. 374, 375, 320 cod. civ.; 6) il giudice tutelare solleciti l'intervento facoltativo del Pubblico Ministero attraverso la comunicazione a quest'ultimo, con le ora descritte modalità, degli atti in trattazione, ove ravvisi la sussistenza di un pubblico interesse;



Ritenuto che tali modalità di trasmissione non risultano più in linea con lo stato attuale di sviluppo del processo civile telematico, alla luce dell'avvenuta implementazione dell'applicativo *Consolle del Pubblico Ministero*;

Rilevato che il suddetto applicativo, ormai utilizzato in svariati uffici giudiziari, è nella disponibilità di tutti i magistrati della Procura della Repubblica, i quali hanno la possibilità, tramite di esso, di accedere direttamente al fascicolo telematico del procedimento civile di loro interesse e di depositare telematicamente gli atti rientranti nelle prerogative del P.M.

Rilevato altresì che tanto i magistrati quanto il personale amministrativo in servizio presso la Procura della Repubblica hanno ricevuto la formazione necessaria all'utilizzo dell'applicativo di Consolle e dei registri SICID/SIECIC;

considerato che già oggi le cancellerie civili, laddove sia necessaria la comunicazione di atti al Pubblico Ministero, la effettuano anche tramite SICID o SIECIC – quanto alla cancelleria fallimentare esclusivamente con tale ultimo mezzo – oltre ad utilizzare le ricordate modalità di comunicazione a mezzo PEC;

ritenuto che tale duplice binario di comunicazione, per le ragioni ora esposte, non abbia più ragion d'essere e debba pertanto venir meno l'invio di PEC con biglietto di cancelleria;

#### **per queste ragioni**

il Presidente del Tribunale ed il Procuratore della Repubblica concordano che, a decorrere dal 1° luglio 2020;

1) ai fini dell'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero nei procedimenti civili e della volontaria giurisdizione, la comunicazione degli atti al Pubblico Ministero avverrà esclusivamente tramite SICID;

2) esclusivamente con tale modalità, utilizzando i registri telematici SICID e SIECIC, sarà effettuata ogni altra comunicazione al Pubblico Ministero prevista dalla legge (ad es. la trasmissione della relazione del curatore fallimentare ex art. 33 L.fall.) o comunque disposta dal giudice (ad es. la sollecitazione dell'intervento facoltativo), salvo che il giudice non reputi opportuno che, per la particolare natura della comunicazione, la stessa non debba confluire nel fascicolo telematico (in particolare, quando la comunicazione è riservata e il suo contenuto non deve essere reso noto alle parti del procedimento);

3) l'intervento, obbligatorio o facoltativo, del P.M. avverrà allo stesso modo, tramite *consolle del Pubblico Ministero* e successiva acquisizione dello stesso parte della segreteria del P.M. tramite SICID/SIECIC;

4) in nessun caso sarà disposto l'invio del fascicolo cartaceo al Pubblico Ministero, salvo che lo stesso non ne faccia richiesta motivata dall'impossibilità di conoscere altrimenti atti del giudizio rilevanti ai fini delle sue determinazioni (come tipicamente

accade laddove il fascicolo, essendo di risalente instaurazione, non sia interamente telematico, ad esempio nelle procedure fallimentari più vecchie);

5) nei casi di cui al punto 4, la cancelleria del giudice provvederà alla digitalizzazione integrale del fascicolo, previa scansione degli atti cartacei in essi presenti e conseguente loro inserimento in formato digitale nel fascicolo telematico, dando comunicazione dell'avvenuta digitalizzazione alla Procura a mezzo PEC; solo quando tale digitalizzazione risulti eccessivamente onerosa per la mole dei documenti da trasporre in formato digitale, si provvederà alla trasmissione del fascicolo cartaceo al Pubblico Ministero.

Ragusa, 19 giugno 2020

Il Presidente del Tribunale

Biagio Insacco



Il Procuratore della Repubblica

Fabio D'Anna

